

Procedura aperta, in modalità telematica, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto concernente la realizzazione dei lavori di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano" – Tratta B "1° Lotto - 2° Stralcio", nell'ambito dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Segrate, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano, approvato con DPRL 22 maggio 2009, n. 5095 e relativi atti integrativi.
CUP: J91B03000210009; CIG: 8179803AF7

*** * ***

VERBALE DI GARA – 3ª SEDUTA RISERVATA DEL 3 AGOSTO 2020

L'anno 2020, il giorno 3, del mese di agosto alle ore 9:30, si tiene la terza seduta riservata per l'analisi della documentazione richiesta ai concorrenti con comunicazioni del 23 luglio u.s. – in conformità a quanto previsto dall'istituto del soccorso istruttorio previsto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nonché dal punto 16 del Disciplinare di gara – al fine di fornire chiarimenti e/o di integrare la documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti e ritenuta non completa e conforme rispetto a quanto previsto nella *lex specialis* di gara nel corso delle precedenti sedute riservate.

A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la seduta riservata viene svolta in modalità telematica, tramite videoconferenza, utilizzando la piattaforma Cisco Webex Meetings.

È presente l'Ing. Maurizio Luongo – Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Le funzioni di Segretario sono svolte dall'Ing. Francesco Ferrari di Westfield Milan S.p.A..

In via preliminare, il RUP dà atto che la documentazione integrativa richiesta è stata trasmessa dai concorrenti entro il termine richiesto del 31 luglio 2020 ore 12:00.

Tanto premesso, il RUP apre la seduta accedendo alla documentazione trasmessa dai concorrenti, avvalendosi dei dati acquisiti dalla piattaforma telematica di Bravo Solution, tramite il Portale <https://westfieldprocurement.bravosolution.com> e salvata sul notebook aziendale in dotazione, al fine di procedere con l'esame nel merito della suddetta documentazione, in conformità a quanto previsto dal punto 16 del Disciplinare di gara.

*** * ***

1. Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da **Collini Lavori S.p.A.**, in qualità di designata capogruppo e **mandataria del costituendo R.T.I. con la società Cossi Costruzioni S.p.A.**

Si prende atto che è pervenuta la richiesta dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta digitalmente dal Sig. Roberto Leidi, con la quale egli ha dichiarato di essere legittimato a sottoscrivere la polizza n. 4149.04.27.2799791904 del 16/06/2020 per conto della Compagnia assicuratrice SACE BT S.p.A., allegando altresì copia scansionata dell'atto di conferimento della procura alla struttura organizzativa a rogito Notaio P. Castellini di Roma in data 11/06/2018 e dell'atto di abbinamento dei ruoli aziendali a rogito Notaio P. Castellini di Roma in pari data.

Si ritiene, pertanto, che la complessiva documentazione prodotta sia **completa e conforme** a quanto previsto nella *lex specialis* di gara.

2. Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da **De Sanctis Costruzioni S.p.A.**, in qualità di designata capogruppo e **mandataria del RTI da costituirsi con Monaco S.p.A.** in seguito all'attivazione del soccorso istruttorio comprendente sia richieste di dichiarazioni integrative e di chiarimenti ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sia la richiesta di regolarizzare la durata dell'efficacia della garanzia fideiussoria.

Si prende atto che il concorrente ha riscontrato l'invito a regolarizzare la garanzia fideiussoria, trasmettendo copia informatica di documento analogico la cui conformità all'originale è stata attestata da Pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, recante appendice dichiarativa nella quale Generali Italia S.p.A. ha preso e dato atto che la durata della polizza n. 400258672 deve intendersi fissata in mesi 12 dal termine ultimo di presentazione dell'offerta fissato per il giorno 19 giugno 2020.

Si prende altresì atto che il concorrente ha riscontrato sia l'invito a rendere le dichiarazioni ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda due procuratori speciali di De Sanctis Costruzioni S.p.A., sia l'invito a rendere chiarimenti in merito a procedimento penale pendente nei confronti del legale rappresentante e nei confronti della società medesima ex D.Lgs. 231/2001. Relativamente a tale procedimento penale si ritiene che esso non incida sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico concorrente, poiché si tratta di vicenda in relazione alla quale non si è addivenuti ad una statuizione di condanna, nemmeno in primo grado e non risultano applicate, né in essere, misure cautelari a carico degli imputati (compresa la società).

Infine, si prende atto che è pervenuta dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di Monaco S.p.A. nella quale si conferma che l'assemblea ha deliberato di approvare la fusione per incorporazione di Cantieri Moderni S.r.l. nella Monaco S.p.A. con efficacia dal 1° gennaio 2020, precisando, però, che l'efficacia di tale delibera era condizionata alla sottoscrizione di atto di cessione, non ancora avvenuta, in favore della Monaco S.p.A. delle quote costituenti l'intero capitale sociale della incorporanda.

Si ritiene, pertanto, che la complessiva documentazione prodotta sia **completa e conforme** a quanto previsto nella *lex specialis* di gara.

3. Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da **S.A.L.C. S.p.A. in qualità di designata capogruppo e mandataria del RTI da costituirsi con Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l.**, in seguito all'attivazione del soccorso istruttorio, comprendente sia richieste di dichiarazioni integrative e di chiarimenti ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché in merito al riparto delle lavorazioni della categoria OS-12-A.

Si prende atto che sono pervenute da parte di S.A.L.C. S.p.A. il DGUE e l'Allegato 3 *bis* del Disciplinare di gara debitamente compilati, oltre che chiarimenti inerenti l'art. 80, comma 5 D.Lgs. 50/2016, punto 12 del richiamato Allegato 3 *bis*.

Relativamente ai fatti riportati da S.A.L.C. S.p.A. nell'Allegato 3-*bis* al Disciplinare di gara ai fini dell'art. 80, comma 5 D.Lgs. 50/2016, così anche come da chiarimenti ed aggiornamenti da ultimo resi, si è preso atto e tenuto conto delle informazioni fornite e, nella specie:

- quanto al contenzioso civile del 2017 avanti il Tribunale di Milano, che esso risulta essere stato avviato dalla stessa S.A.L.C. S.p.A. per la declaratoria di risoluzione *ex art.* 1454 c.c. del contratto stipulato, in merito a cui l'Amministrazione interessata si è difesa con richiesta di rigetto delle domande avversarie e domanda di risoluzione per grave inadempimento di parte attorea, e che la composita controversia di cui tratta risulta essere ancora in attesa di pronunciamento da parte del Giudice, dopo che all'udienza del 19/06/2019 la causa è stata trattenuta a decisione;
- quanto alla sentenza penale del Tribunale di Arezzo del 2018 per il reato di cui all'art. 589, comma 1 e 2 c.p., inerente persona che è procuratore di S.A.L.C. S.p.A. per un fatto relativo a un periodo in cui il soggetto prestava la propria attività lavorativa per altra società, che la sentenza ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, la sospensione condizionale della pena ed il beneficio della non menzione e che

le parti lese sono state spontaneamente risarcite. Si è inoltre tenuto conto che la sentenza di primo grado non è passata in giudicato e che il soggetto interessato ha proposto appello ed è in attesa di ricevere la notifica relativa alla fissazione dell'udienza;

- quanto al procedimento penale che il concorrente ha dichiarato essere stato promosso dalla Procura della Repubblica di Roma, con imputato la già sopra richiamata persona fisica, per differente vicenda ed inerente altra società rispetto a S.A.L.C. S.p.A., che il procedimento è tuttora in corso in primo grado e dall'altro quanto riportato dalla società, circa la contestazione avanzata ed i poteri del soggetto interessato;
- quanto alla controversia civilistica di marzo 2019, che la risoluzione di cui si tratta è stata contestata in via stragiudiziale e che come prospettato dalla società essa sta provvedendo a contestarla in sede giudiziale, in un quadro in cui S.A.L.C. S.p.A. risulta avere ottenuto provvedimento giudiziale favorevole *ex* 700 c.p.c. di inibizione al garante di procedere al pagamento della polizza all'Amministrazione contraente fino a che non si definisca il contenzioso con statuizione di merito passata in giudicato;
- quanto al procedimento penale che il concorrente ha dichiarato essere stato promosso dalla Procura della Repubblica di Roma per mancato versamento iva per l'anno d'imposta 2014, riguardante soggetto di S.A.L.C. S.p.A. rientrante nel perimetro dell'art. 80, comma 3 D.Lgs. 50/2016 ma imputato per fatti relativi al suo ruolo di liquidatore di società differente da S.A.L.C. S.p.A., che il procedimento in questione è ancora in corso e dall'altro che la società interessata è stata successivamente ammessa al pagamento rateizzato dei debiti tributari con pagamento al momento della dichiarazione di 15 rate su 20 del debito iva 2014, oltre le circostanze rappresentate dalla società, in particolare che la persona imputata è subentrata nel ruolo di liquidatore alla fine dell'anno solare 2015;
- quanto al procedimento penale in essere per il reato di cui all'art. 319 *ter* c.p. riguardante come imputato persona che è anche componente dell'OdV di S.A.L.C. S.p.A., che detto procedimento si trova ancora in fase dibattimentale ed afferisce a fatti estranei all'operare della società;
- quanto a nuova posizione inerente altro procuratore di S.A.L.C. S.p.A., indagato in procedimento penale per il delitto *ex* art. 113, 40, 589 c.p. presso la Procura della Repubblica di Siena, che sono ancora in essere i relativi accertamenti da parte dell'Autorità competente, essendo in corso incidente probatorio con udienza tenutasi il 08/07/2020 così come dichiarato da S.A.L.C. S.p.A., la quale ha inoltre allegato visura camerale da cui risulta che

il procuratore in questione fosse direttore tecnico di altra società prima del collaudo dell'opera contestata.

Considerati e valutati i fatti di cui sopra, si ritiene che ai fini della presente gara essi non incidano sull'affidabilità ed integrità dell'operatore economico concorrente.

Infine, si prende atto che l'operatore economico ha chiarito che per la categoria OS-12-A la quota della Mandataria S.A.L.C. S.p.A. è del 65% e la quota della Mandante Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l. è del 35%, e che entrambe hanno prodotto l'Allegato 5 in coerenza a quanto sopra.

Si ritiene, pertanto, che la complessiva documentazione prodotta sia **completa e conforme** a quanto previsto nella *lex specialis* di gara.

4. Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da **ICM S.p.A. in qualità di designata capogruppo e mandataria del RTI da costituirsi con Del Bono S.p.A.**, in seguito all'attivazione del soccorso istruttorio comprendente sia richiesta di dichiarazione integrativa riferita alla mandante Del Bono S.p.A., sia richiesta di regolarizzazione del verbale che conferisce a componente del consiglio di amministrazione di ICM S.p.A. i poteri per la sottoscrizione della domanda di partecipazione ed ogni altro atto necessario per la partecipazione alla gara in oggetto, della cui copia conforme all'originale è stata allegata copia per immagine.

Si prende atto che il concorrente ha riscontrato l'invito a rendere la dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda un consigliere delegato di Del Bono S.p.A. ed ha trasmesso copia per immagine del verbale del consiglio di amministrazione del 27 marzo 2020 con cui sono stati conferiti i suddetti poteri, recante l'attestazione di conformità all'originale analogico sottoscritta digitalmente dall'ufficiale rogante di tale atto.

Per quanto riguarda integrità e affidabilità dell'operatore economico concorrente, si ritiene che la condanna riportata da un direttore tecnico in carica presso la designata capogruppo e mandataria non incida sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico concorrente, poiché inerente fatti che si reputano non rilevanti in considerazione dell'entità della pena irrogata per la contravvenzione e del tempo comunque trascorso dal fatto illecito commesso ed anche dall'emissione del decreto penale di condanna in questione, peraltro inerente fatto occorso nell'ambito di attività svolta per conto di altra società.

Si reputa, altresì, che la dichiarazione aggiuntiva allegata al DGUE di ICM S.p.A. dia esaurientemente conto degli atti di dissociazione nei confronti dell'amministratore delegato cessato dalla carica che ha riportato condanna per corruzione e delle misure di *self-cleaning* adottate da ICM S.p.A. in relazione a tali fatti di corruzione risalenti agli anni 2012 e 2013 da cui è scaturita, tra l'altro, sentenza di condanna emessa *ex art. 444 c.p.p.* dal Tribunale di Milano anche nei confronti della società Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. (ora ICM S.p.A.), che è stata condannata al pagamento di pena pecuniaria *ex D.lgs. 231/2001*. Ciò con riferimento, tra l'altro: (i) alla revoca della carica ricoperta ed all'azione risarcitoria che risulta sia stata intrapresa dalla società nei confronti dell'amministratore cessato dalla carica, il quale non risulta ricoprire alcuna carica rilevante in ICM S.p.A., né detenere, nemmeno indirettamente, parte del capitale sociale della controllante; (ii) all'implementazione e rafforzamento del proprio modello organizzativo e dei sistemi preventivi e di controllo con il concorso di figure esterne incaricate della vigilanza.

Si ritiene, pertanto, che la complessiva documentazione prodotta sia **completa e conforme** a quanto previsto nella *lex specialis* di gara.

5. Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da **CO.GE.FA. S.p.A. in qualità di designata capogruppo e mandataria del RTI da costituirsi con Impresa Bacchi S.r.l. e Palingeo S.r.l.**, in seguito all'attivazione del soccorso istruttorio, comprendente: (i) la richiesta di regolarizzazione attraverso l'apposizione di firma digitale del legale rappresentante di CO.GE.FA S.p.A. sulle dichiarazioni e sui documenti che risultavano firmati digitalmente solamente dai legali rappresentanti di Impresa Bacchi S.r.l. e Palingeo S.r.l.; (ii) la richiesta di regolarizzare la durata della garanzia provvisoria; (iii) la richiesta di fornire chiarimenti sulla conformazione strutturale dei sub-raggruppamenti relativi alle lavorazioni appartenenti alle categorie OG10, OS24 e OS34 e di quello relativo alle lavorazioni appartenenti alla categoria OS21.

Si prende atto che il concorrente ha trasmesso la domanda di partecipazione, la convenzione con Città Metropolitana di Milano, lo schema di contratto, il protocollo di legalità, il modello di protocollo operativo, la dichiarazione delle categorie SOA di cui all'Allegato 5 al Disciplinare di gara, la dichiarazione di impegno a costituire RTI misto autonomamente redatta dal concorrente, la dichiarazione relativa al subappalto autonomamente redatta dal concorrente, la

ricevuta comprovante il versamento del contributo dovuto all'ANAC e il PASSOE sottoscritte digitalmente anche dal legale rappresentante di CO.GE.FA. S.p.A.

Si prende, altresì, atto che il concorrente ha riscontrato l'invito a regolarizzare la garanzia fideiussoria, trasmettendo copia informatica dell'atto di variazione della polizza n. 1/85170/96/175329232 sottoscritto digitalmente dal medesimo procuratore di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. che ha sottoscritto tale polizza, con la quale si è provveduto alla modifica della durata della suddetta polizza sino al 19 giugno 2021.

Si prende, infine, atto che il concorrente, con dichiarazione sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i componenti del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ha riscontrato la richiesta di chiarimenti riguardo alla conformazione strutturale dei sub-raggruppamenti relativi alle lavorazioni appartenenti alle categorie OG10, OS24 e OS34, precisando che CO.GE.FA. S.p.A. è la specifica mandataria di ciascuno dei predetti sub-raggruppamenti e assumerà in fase di esecuzione i requisiti in misura percentuale superiore a quelli dell'Impresa Bacchi S.r.l.. Nella medesima dichiarazione, il concorrente ha, altresì precisato che, relativamente al sub-raggruppamento relativo alle lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS21, l'Impresa Palingeo S.r.l. risulta essere la specifica mandataria di tale sub-raggruppamento e assumerà in fase di esecuzione i requisiti in misura percentuale superiore a quelli di CO.GE.FA. S.p.A. e di Impresa Bacchi S.r.l.

Si ritiene, pertanto, che la complessiva documentazione prodotta sia **completa e conforme** a quanto previsto nella *lex specialis* di gara.

6. Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da **Consorzio Stabile Medil S.c.a.r.l. in qualità di designata capogruppo e mandataria del RTI da costituirsi con R.C.M. Costruzioni S.r.l.**, comprendente la richiesta di regolarizzare la durata della garanzia provvisoria, richieste di dichiarazioni integrative *ex art. 80 D. Lgs. 50/2016* e richiesta di chiarimenti.

Si prende atto che il concorrente ha riscontrato l'invito a regolarizzare la garanzia fideiussoria, trasmettendo copia informatica di polizza fideiussoria n. VH010238-5/PV sottoscritta digitalmente, oltre che dai legali rappresentanti delle imprese che intendono raggrupparsi, dal sig. Jorg Franz (che ha attestato essere legittimato al rilascio di polizze assicurative in via disgiunta in forza di procura per atto a rogito del Notaio Jurgen Christ di Hannover), dalla

quale si evince che, con appendice n. 3 alla suddetta polizza, si è dato e preso atto che la garanzia ha una validità di 12 mesi decorrenti dal 19 giugno 2020.

Si prende, altresì, atto che il concorrente ha riscontrato sia l'invito a rendere le dichiarazioni *ex art. 80 D.Lgs. 50/2016* per quanto riguarda il presidente del consiglio di amministrazione di Consorzio Stabile Medil Sc.a.r.l., il consigliere delegato e direttore tecnico dell'impresa consorziata designata (Aleandri S.p.A.) ed il socio di maggioranza della mandante (R.C.M. Costruzioni S.r.l.), sia l'invito a rendere chiarimenti in relazione al procedimento penale che si era dichiarato essere pendente nei confronti di componente dell'organo di vigilanza *ex D.Lgs. 231/2001* dell'impresa consorziata designata. Relativamente a tale procedimento penale si ritiene che esso non incida sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico concorrente, poiché il concorrente ha precisato che il reato *ex D. Lgs. 74/2000* per il quale era intervenuta il 21/02/2014 sentenza di condanna di primo grado si è estinto per prescrizione in data 5 giugno 2020.

Si ritiene, pertanto, che la complessiva documentazione prodotta sia **completa e conforme** a quanto previsto nella *lex specialis* di gara.

7. Il RUP procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa da **Conpat S.c.a.r.l.**, comprendente richiesta di dichiarazione integrativa *ex art. 80 D. Lgs. 50/2016* e richiesta di chiarimenti in merito al requisito di capacità economica e finanziaria dichiarato dal concorrente in relazione alla somma delle cifre d'affari asseritamente conseguite dalle proprie consorziate.

Si prende atto che il concorrente ha riscontrato l'invito a rendere le dichiarazioni *ex art. 80 D.Lgs. 50/2016* per quanto riguarda procuratore speciale cessato dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara dell'impresa consorziata designata (Manelli Impresa S.r.l.), precisando, con l'occasione, che sono intervenute variazioni nei soggetti rilevanti *ex art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016*, come da visura camerale del 27 luglio 2020 di cui è stata allegata copia, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di motivi ostativi nei confronti degli stessi.

Si prende, altresì, atto che il concorrente ha riscontrato l'invito a rendere chiarimenti riguardo al requisito di capacità economica e finanziaria, ricordando, in proposito, che per i consorzi stabili opera il criterio del c.d. cumulo alla rinfusa e precisando che la cifra d'affari posseduta da cinque tra le consorziate di Conpat è maggiore rispetto al valore che era stato indicato, quale stima di riferimento, nella domanda di partecipazione, come da tabella allegata, che

riporta il fatturato conseguito in ciascuno degli esercizi presi a riferimento da tali cinque imprese consorziate.

Per quanto riguarda integrità e affidabilità dell'operatore economico concorrente, si ritiene che le stesse non siano pregiudicate dalla risoluzione contrattuale disposta da una stazione appaltante nell'anno 2016, dichiarata nell'Allegato 3-bis al Disciplinare di gara alla luce delle precisazioni ivi fornite dal concorrente, incluse quelle in merito ai soggetti in concreto coinvolti ed al relativo contenzioso tutt'ora pendente avanti il Giudice di primo grado, nonché in generale alla numerosità delle commesse del consorzio stabile e comunque alle misure gestionali apprestate.

Si ritiene, pertanto, che la complessiva documentazione prodotta sia **completa e conforme** a quanto previsto nella *lex specialis* di gara.

*** * ***

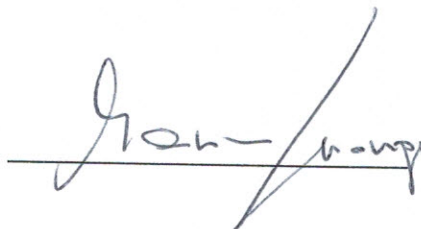
Espletate le suddette verifiche il RUP alle ore 16:00 dichiara conclusa la seduta riservata odierna.

Il RUP, nel rispetto di quanto previsto dal punto 20 del Disciplinare di gara, fissa per il giorno 6 agosto 2020 alle ore 10:00 la seduta pubblica per la comunicazione dell'esito delle verifiche espletate in ordine al contenuto della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, di cui verrà dato avviso ai concorrenti con almeno tre giorni di preavviso mediante Portale.

Segrate, 3 agosto 2020

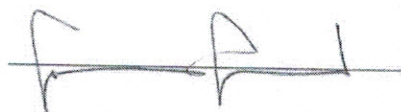
Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Maurizio Luongo)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luongo', written over a horizontal line.

Il Segretario verbalizzante

(Ing. Francesco Ferrari)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ferrari', written over a horizontal line.